

(N. 2519)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 27 febbraio 1958 (V. Stampati nn. **1100-1126**)

d'iniziativa dei deputati **CAPPUGI e CALVI; SPADAZZI, DE FALCO, MARCONI, BASILE Guido, SPAMPANATO, ANDÒ, ANGIOY e SPONZIELLO**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 5 MARZO 1958

Abilitazione all'esercizio professionale degli odontoiatri forniti di diploma estero

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono abilitati all'esercizio della odontoiatria ed hanno diritto di mantenere l'iscrizione negli elenchi transitori aggiunti agli Albi professionali dei medici-chirurghi o di riottenerla gli odontoiatri forniti di diploma estero, purchè siano stati iscritti negli elenchi predetti per un periodo non inferiore a tre anni anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge e non ne siano stati esclusi per motivi di indegnità o disciplinari.

Art. 2.

La iscrizione di cui all'articolo precedente è subordinata all'esito favorevole di una prova pratica di esame da sostenere presso una Università della Repubblica secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministero della pubblica istruzione di concerto con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, previa valutazione del titolo di studio.

La sessione di esame sarà fissata entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.